TRIBUNALE DI AVELLINO

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2327/2022 avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo", vertente

TRA

Azienda di Servizi alla Persona "Fabrizio Guarino" (c.f. 80014660643), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Cimmitiello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Duomo n. 21, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;

opponente

E

Nuovi Orizzonti Società cooperativa Sociale (P.I. 04631650654), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Spina, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via T. Fusco n. 16;

opposta

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'azienda di servizi alla persona "Fabrizio Guarino" (di seguito ASP) conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la "Nuovi orizzonti" società cooperativa sociale, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 432/2022, notificato in data 2.5.2022, contenente ingiunzione di pagamento di € 19.150,00, interessi e spese di procedura.

Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento di n. 3 fatture, emesse in esecuzione del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti in data 1.8.2020, avente ad oggetto "*servizi di assistenza generica alla persona*" presso la struttura "Casalbergo F. Guarino", di proprietà dell'opponente.

Firmato Da: TERESA CIANCIULLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28b964f403ee5643fe27dbcbf662177

L'opponente eccepiva che: 1) nel corso del rapporto, l'opposta si era resa responsabile di plurime violazioni di legge e del contratto collettivo di categoria; -2) tali violazioni consistevano nell'aver applicato alle lavoratrici un trattamento economico-normativo deteriore rispetto a quello effettivamente spettante, e nell'aver dichiarato un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto; -3) in data 18.3.2022, tutte le lavoratrici dipendenti dell'opposta rassegnavano le dimissioni per giusta causa, dandone comunicazione all'opponente; -4) trovatasi nell'impossibilità di garantire la continuità dei servizi, l'opponente si vedeva costretta a risolvere il contratto di appalto, con effetto immediato, per grave inadempimento dell'opposta e ad assumere le lavoratrici alle proprie dipendenze; -5) aveva integralmente pagato l'importo indicato dalla fattura n. 1280 del 30.9.2021; -6) nel corso del rapporto, l'opposta aveva applicato un corrispettivo superiore a quello stabilito in contratto e, nel periodo compreso tra il 2.4.2021 e il 18.3.2022, non aveva sostituito n. 2 unità di personale assenti.

Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, poi, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità della risoluzione, nonché la condanna dell'opposta alla restituzione, anche *ex* art. 2041 c.c., dei seguenti maggiori importi corrisposti: -€ 13.777,59, quale differenza mensile rispetto a quella contrattualmente stabilita; -€ 23.325,00, conseguente all'impiego di un minor numero di lavoratrici nel periodo suindicato.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali, con vittoria delle spese di lite.

Eccepiva che: 1) la risoluzione era illegittima, in quanto comunicata senza preavviso e in assenza di un inadempimento imputabile all'opposta; -2) gli importi indicati nelle fatture oggetto d'ingiunzione non erano mai stati contestati; -3) al fine di ovviare all'assenza delle due unità mancanti, le parti avevano concordato una redistribuzione della turnazione mensile delle lavoratrici in servizio; -4) i maggiori importi fatturati erano conseguenza dell'espletamento di servizi aggiuntivi richiesti dall'opponente.

Il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e ctu contabile; indi, all'udienza del 22.9.2026, veniva trattenuta in decisione.

L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che si passano ad illustrare.

La procedibilità della domanda

Preliminarmente, la domanda è procedibile, avendo l'opponente dato prova di aver promosso la procedura di mediazione in data 10.6.2025, conclusasi con esito negativo per la manata adesione dell'opposta (cfr. all. ti AA e BB alle note in sostituzione d'udienza del 22.5.26).

Premesse giurisprudenziali

In punto di diritto, deve premettersi che, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 26586/2025). Pertanto, il creditore opposto sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto

Firmato Da: TERESA CIANCIULLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28b964f403ee5643fe27dbcbf662177

l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 16324/2021).

Deve, poi, aggiungersi che, in materia di contratto di appalto, l'applicazione di tale principio comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 25410/2024).

La pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo

In punto di fatto, nel caso in esame, risulta pacifico oltre che documentalmente provato, che: 1) in data 1.8.2020, le parti hanno prorogato sino al 30.11.2023 il contratto d'appalto stipulato in data 28.12.2012, avente ad oggetto «*servizi di assistenza generica alla persona*»; -2) il contratto prevedeva un corrispettivo mensile di € 9.330,00, oltre IVA se dovuta (art. 9); -3) il corrispettivo era suscettibile di modifiche solo «*in caso di decremento o incremento dei servizi richiesti dalla committenza e documentati tra le parti*» (cfr. all. n. 3 al fascicolo dell'opposta).

Sussiste, invece, contrasto sulla debenza delle somme indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.

L'opponente ha, infatti, eccepito di aver integralmente pagato la fattura n. 1280 del 30.9.2021, per la quale l'opposta ha richiesto un saldo di € 1.000,00.

L'eccezione è fondata.

Dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti emerge, infatti, che l'importo indicato da tale fattura è stato integralmente corrisposto, avendo l'opponente versato, a mezzo bonifici bancari, l'acconto di € 856,00 in data 11.10.2021 ed il saldo di € 9.500,00 (cfr. all.ti n. 44 e 46 al fascicolo dell'opponente).

In relazione alle fatture n. 86/2022 e n. 293/2022, anch'esse poste a fondamento della pretesa azionata, l'opponente non ha, invece, né allegato né provato un fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento.

Il credito dell'opposta deve, dunque, ritenersi provato limitatamente alla minor somma di € 18.150,00 (cfr. all. n. 5 al fascicolo della fase monitoria).

Se è vero, infatti, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture commerciali, in quanto documenti a formazione unilaterale, non rivestono valore probatorio pieno, è parimenti vero che ad esse va riconosciuto un significativo valore indiziario allorquando, come nel caso di specie, risultino regolarmente annotate nei libri contabili, e non siano state oggetto di tempestiva e specifica contestazione.

Deve, poi, aggiungersi che tali fatture si riferiscono a prestazioni eseguite nei mesi di gennaio e febbraio 2022, allorquando il contratto era regolarmente in esecuzione (cfr. all. ti n. 3 e 4 al fascicolo della fase monitoria).

Le domande riconvenzionali

La risoluzione del contratto di appalto

In punto di diritto, giova evidenziare che: ‹‹*nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del*

Firmato Da: TERESA CIANCIULLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28b964f403ee5643fe27dbcbf662177

comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente›› (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18485/2024).

Nel caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi che l'art. 8 del contratto di appalto prevedeva a carico dell'appaltatore un duplice obbligo: quello di «*applicare nei confronti dei lavoratori tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di assistenza socio-sanitaria C.C.N.L. Cooperative Sociali*», nonché quello di *«comprovare all'appaltante la corresponsione ai dipendenti impiegati nell'appalto dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti».*

L'opposta si è resa inadempiente rispetto ad entrambe le obbligazioni assunte.

Invero, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che l'opposta, con riguardo a tutte le lavoratrici impiegate nell'appalto in lite, si è resa colpevole di rilevanti violazioni di legge e del c.c.n.l., omettendo di corrispondere la retribuzione loro spettante «*in ragione dello svolgimento di attività lavorativa con orario superiore a quello elaborato nei cedolini paga*», le maggiorazioni dovute per lo svolgimento dell'attività di lavoro nelle giornate festive, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie e/o dei permessi non goduti, con i conseguenti obblighi di regolarizzazione della posizione previdenziale (cfr. all.ti da CC a GG al fascicolo dell'opponente).

Va precisato che tale documentazione è ammissibile, in quanto di formazione successiva alla scadenza del termine di preclusione per le produzioni documentali, e depositata unitamente alla prima difesa utile.

Emerge, poi, che, in conseguenza di tali inadempimenti, le lavoratrici ancora in servizio presso l'opposta, rassegnavano le proprie dimissioni il 18.3.2022 e che, in pari data, venivano assunte a tempo determinato sino al 31.12.2022 dall'opponente (cfr. all.ti n.ri 15 e 20 al fascicolo dell'opponente).

Emerge, infine, che, a seguito della richiesta dell'opponente di comprovare il corretto adempimento degli obblighi discendenti dai contratti di lavoro, inviata in data 31.1.2022, l'opposta si limitava a negare ogni addebito, trasmettendo soltanto il DURC (cfr. all.ti n.ri 5, 6 e 71 al fascicolo dell'opponente).

Alcun rilievo in senso contrario alle conclusioni raggiunte può essere attribuito all'assenza, in capo all'opponente, in quanto società avente personalità giuridica di diritto pubblico, della responsabilità solidale retributiva e contributiva di cui agli artt. 1676 c.c. e 29 D. Lgs. n. 276/2003, avendo l'opposta assunto lo specifico obbligo contrattuale di dimostrare di avere applicato alle lavoratrici in servizio i trattamenti dovuti.

Alla stregua di tali risultanze, va dichiarata la legittimità della risoluzione, da parte dell'opponente, del contratto di appalto, tenuto conto della maggiore rilevanza delle violazioni poste in essere dall'opposta, nonché della loro idoneità a determinare l'alterazione del sinallagma contrattuale, compromettendo la prosecuzione del rapporto.

La domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento di € 13.777,59

Firmato Da: TERESA CIANCIULLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28b964f403ee5643fe27dbcbf662177

È parzialmente fondata la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento di € 13.777,59, in conseguenza di addebiti illegittimi.

Il ctu nominato in corso di giudizio ha, infatti, accertato che, per le fatture relative al periodo compreso tra agosto 2021 e marzo 2022, «*alcuna giustificazione viene indicata in fattura e non risulta documentato e specificato l'incremento rispetto all'importo contrattualmente previsto».*

Tali conclusioni sono fatte proprie dal Giudicante, poiché immuni da vizi, logicamente argomentate e coerenti con le risultanze documentali, anche tenuto conto della risposta alle osservazioni delle parti.

Ebbene, dal raffronto tra le conclusioni del ctu e lo specchietto riepilogativo dell'opponente, non specificamente contestato dall'opposta, risulta che il corrispettivo corrisposto dall'opponente in assenza di valida giustificazione e, dunque, indebitamente ammonta a complessivi € 4.997,00.

Entro tali limiti la domanda riconvenzionale va accolta.

La domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento di € 23.325,00

È, invece, infondata la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento di € 23.325,00 quale corrispettivo versato indebitamente, in ragione dell'impiego di un minor numero di lavoratrici nel periodo tra il 2.4.2021 e il 18.3.2022.

Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dalle parti emerge che: 1) il contratto intercorso tra le parti prevedeva, all'art. 7, che «*l'appaltatore svolgerà il servizio in condizioni di autonomia organizzativa ed operativa, raccordandosi e coordinandosi con la Committente esclusivamente per finalizzare le proprie attività all'organizzazione dell'andamento complessivo della stessa Casa di riposo»;* -2) il contratto prevedeva, poi, all'art. 9, che «*il corrispettivo mensile per il servizio di cui sopra è calcolato nella somma di € 9.330 oltre IVA se dovuta come per legge*» (cfr. all. n. 3 al fascicolo dell'opponente); -3) la lavoratrice Donniacuo Teresa si assentava da lavoro dal 2.4.2021 al 30.9.2021, data del suo pensionamento (cfr. all. n. 73 al fascicolo dell'opponente); -4) la lavoratrice Vignola Sandra rassegnava le proprie dimissioni in data 30.11.2021 (cfr. all. n. 72 al fascicolo dell'opponente); -5) in data 16.11.2021, l'opposta si impegnava a sostituire le unità venute meno; -6) con nota prot. n. 89/2021, l'opposta proponeva all'opponente di procedere ad una redistribuzione mensile su n. 4 unità di personale in luogo di n. 6 occupate in precedenza (cfr. all. n. 7 al fascicolo dell'opposta); -7) in data 2.12.2021, l'opponente manifestava la propria accettazione (cfr. all. n. 12 al fascicolo dell'opposta).

Alla stregua di tali risultanze, deve ritenersi che nulla sia dovuto all'opponente in conseguenza dell'impiego di un numero inferiore di lavoratrici, avendo l'opposta agito in conformità alle pattuizioni contrattuali.

Appare decisiva la circostanza che l'opponente abbia acconsentito alla redistribuzione oraria su n. 4 unità di personale.

Compensazione tra i reciproci crediti

Alla luce delle risultanze processuali, sussistendone i presupposti *ex* art. 1243 c.c., va effettuata la compensazione tra il credito dell'opposta, che ammonta ad € 18.150,00 ed il credito dell'opponente, che ammonta ad € 4.997,00.

Conclusioni

Firmato Da: TERESA CIANCIULLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28b964f403ee5643fe27dbcbf662177

In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente, alla luce dell'operata compensazione tra i reciproci crediti suindicati, va condannata al pagamento, in favore dell'opposta di € 13.153,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle fatture al saldo.

Spese di lite

Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, vengono compensate per un terzo; per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione del c.d. accolto, secondo le tariffe di cui al D.M 147/22 (scaglione fino da € 5.201,00 ad € 26.000,00), valori medi con riferimento a tutte le fasi processuali.

Le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto che la ctu ha accertato reciproci crediti.

Vanno, poi, liquidate, secondo i parametri del D.M. 55/14 con applicazione dei valori minimi, le spese della fase monitoria, comunque dovute in ipotesi di revoca parziale del decreto ingiuntivo (Cass., n. 24482/2022).

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) accertati i reciproci crediti delle parti come in motivazione e disposta la compensazione tra tali crediti, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.153,90, oltre interessi come indicato in parte motiva;

3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese relative al procedimento monitorio, che liquida in complessivi € 685,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre accessori;

4) compensa per un terzo le spese di lite del presente giudizio;

5) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di 2/3 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida (tali 2/3) in complessivi € 3.481,40 (di cui € 96,70 per esborsi) oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Corrado Spina, dichiaratosi antistatario;

6) pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso in Avellino, in data 25.9.26

Il Giudice

Dott.ssa Teresa Cianciulli

Firmato Da: TERESA CIANCIULLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28b964f403ee5643fe27dbcbf662177